

Allegato A alla delibera C.C. n.8 del 30/03/2021 composto di n.32 facciate

COMUNE DI CESENATICO
(Provincia di Forlì-Cesena)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(Art. 1, commi da 816 a 836, 846 e 847 della L. 160 del 27/12/2019)**

Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 30/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	
Articolo 3 - Attribuzione di funzioni e poteri	
Articolo 4 - Messaggi pubblicitari e tipologia degli impianti pubblicitari.....	
Articolo 5 – Piano generale degli Impianti - Criteri per la realizzazione.....	
Articolo 6 - Installazione impianti o altri mezzi pubblicitari - Autorizzazione	
Articolo 7 - Anticipata rimozione	
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	
Articolo 11 – Presupposto del canone	
Articolo 12 - Soggetto passivo.....	
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio	
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 16 – Istanza.....	
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari.....	
Articolo 20 – Maggiorazioni e riduzioni	
Articolo 21 - Esenzioni	
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	
Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni	
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette	
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni	
Articolo 26 - Manifesti funebri.....	
Articolo 27 - Canone per le pubbliche affissioni.....	
Articolo 28 – Affissioni abusive	
Articolo 29 - Maggiorazioni.....	
Articolo 30 - Riduzioni del canone	
Articolo 31 - Esenzione dal canone.....	
Articolo 32 - Pagamento del canone.....	
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	
Articolo 34 - Definizione di suolo pubblico	
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	
Articolo 36 - Concessioni.....	
Articolo 37 - Occupazioni d'urgenza	
Articolo 38 - Occupazioni abusive	
Articolo 39 - Domanda di occupazione e autorizzazioni/concessioni	
Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	

Articolo 41 - Obblighi del concessionario.....	
Articolo 42 - Deposito cauzionale.....	
Articolo 43 - Durata dell'occupazione	
Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione	
Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	
Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 49 - Classificazione del territorio	
Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 52 - Soggetto passivo.....	
Articolo 53 - Agevolazioni	
Articolo 54 - Esenzioni	
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee e ricorrenti	
CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI	
Articolo 57 - Indennità – Sanzioni – Spese.....	
Articolo 58 -Accertamento – riscossione	
Articolo 59 - Rimborsi e compensazioni.....	
Articolo 60 - Contenzioso	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone", di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, 846 e 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (nel seguito del regolamento, per brevità, si farà riferimento ai soli commi dell'art. 1 della L. 160/2019).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi comunali: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune. Di conseguenza, le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 26/03/1999 e ss.mm.ii. nonché quelle contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con Delibera di C.C. n. 89 in data 15.07.1994 e ss.mm.ii, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, in relazione ad annualità pregresse.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio, anche marittimo, o al patrimonio indisponibile degli enti, su aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o che risultano asservite all'uso pubblico, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Essendo il Comune di Cesenatico con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati (ai sensi del comma 818).
2. È vietato diffondere messaggi pubblicitari di qualsiasi natura e in qualsiasi modo, senza la preventiva autorizzazione comunale, salvo i casi in cui sia prevista, dal presente regolamento, la presentazione di semplice istanza.
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo

II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada) ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli abilitativi edilizi e ad eventuali autorizzazioni demaniali, per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

4. Allorquando si presentano entrambi i presupposti, diffusione di messaggi pubblicitari e occupazione di cui al Capo IV del presente regolamento, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni, in relazione al mero impianto funzionale alla diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 3 - Attribuzione di funzioni e poteri

1. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al canone, ed in particolare alla riscossione e rimborso dello stesso, sono attribuiti dalla Giunta Comunale, competente in materia organizzativa.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Messaggi pubblicitari e tipologia degli impianti pubblicitari

1. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. S'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 - Piano generale degli impianti - Criteri per la realizzazione

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, prevedendone la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.
2. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Nella progettazione del suddetto piano generale, gli impianti dovranno essere predisposti tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, delle zone a circolazione limitata o obbligata, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di ogni altro elemento utile al fine di cui sopra.
4. Gli impianti per affissioni, inoltre, dovranno altresì essere suddivisi in:
 - impianti pubblici: tra questi dovranno distinguersi quelli destinati ad affissioni cosiddette "commerciali" e quelli destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

- impianti privati: da destinare ad affissioni dirette.

Articolo 6 – Installazione impianti o altri mezzi pubblicitari - Autorizzazione

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione o collocazione di appositi mezzi, autorizzazione che va sempre richiesta, si fa rinvio a quanto stabilito dalle norme di legge in vigore, in particolare dal D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495, dalla L.R. Emilia Romagna n. 15/2013, dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 922/2017, nonché dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri elementi di arredo negli edifici di interesse storico, artistico, culturale e ambientale, approvato con Delibera di C.C. n. 79 del 30/07/1999 e ss.mm.ii. e dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche, approvato con Delibera di C.C. n. 135 del 20/11/1998 e ss.mm.ii.. E' comunque sempre fatta salva la competenza del Comune di Cesenatico nel definire e approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle disposizioni sopra richiamate nonché ad ogni vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dall'organo comunale competente.
4. Le dichiarazioni presentate prima dell'approvazione del presente regolamento nonché le autorizzazioni precedentemente accordate mantengono la loro validità, fino a presentazione di eventuale istanza di variazione o dichiarazione di cessazione;
5. L'autorizzazione non è comunque necessaria e la presentazione di istanza equivarrà a dichiarazione, in caso di:
 - pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - pubblicità visiva permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie, fermo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.
6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
7. Il titolare degli impianti pubblicitari si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. E' vietata la pubblicità eseguita attraverso il lancio o la distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità è comunque vietata nelle strade e nelle piazze.
2. I divieti di cui al comma precedente non si applicano per la propaganda svolta in occasione di consultazioni elettorali, di manifestazioni di carattere socio-culturale e aventi carattere di pubblico interesse e di informazioni non a scopo commerciale.
3. E' vietato l'inserimento di volantini e simili sotto i tergicristalli degli autoveicoli in sosta.
4. Qualsiasi forma di pubblicità che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g)¹ e 56, comma 2, lettera d)² del D.lgs. 285/1992 e artt. 203, comma 2, lettera q)³ e 204, comma 2, lettera s)⁴ del D.P.R. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia; ad ogni modo tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone.
6. Sono vietate le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
7. Sono consentite, previa domanda da parte degli interessati, le affissioni fuori dagli spazi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione, mediante cavalletti a libro o plance bifacciali di dimensioni massime di mt. 1,00 x 0,70, appoggiate al suolo.
8. La pubblicità fonica di cui all'art. 59 del D.P.R. 495/92 è autorizzata nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 59 e all'art. 17 del Regolamento per la Disciplina degli Impianti di Pubblicità e Propaganda approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 20.11.1998 e ss.mm.ii..
9. L'installazione di striscioni posti ortogonalmente alle strade è consentita a carattere temporaneo ed esclusivamente nelle collocazioni individuate all'art. 4, del Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità sulle strade e

¹ autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

² rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

³ auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

⁴ dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

sulle aree pubbliche e di uso pubblico, approvato con Delibera Consiliare n. 135 del 20.11.1998 e ss.mm.ii..

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previste né dalla presentazione di istanza, in relazione all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione/istanza preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Si considerano abusive anche le variazioni non autorizzate a pubblicità in essere.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
4. In tutti i casi di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone l'immediata copertura della pubblicità, la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.
5. La pubblicità abusiva è coperta e il mezzo rimosso a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la copertura, la rimozione o la cancellazione.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio, anche marittimo, o al patrimonio indisponibile degli enti, su aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o che risultano asservite all'uso pubblico, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (o il soggetto che presenta l'istanza per i casi in cui non è prevista l'autorizzazione). In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio

tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario;
 - e) periodo dell'anno durante il quale viene diffuso il messaggio.
3. I coefficienti riferiti alle graduazioni di cui sopra e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Istanza

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita istanza di autorizzazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello dell'istanza deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. L'istanza deve essere spedita tramite PEC (posta elettronica certificata) o a mezzo del servizio postale o presentata all'Ufficio Protocollo comunale, tramite l'URP. In ogni caso l'istanza si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova istanza e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova istanza e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni l'istanza ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (in toto o come prima rata se ricorrono le condizioni per il versamento rateale), sempre che non venga presentata dichiarazione di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con una delle seguenti modalità, come comunicato dall'Ente:

- mediante delega bancaria (sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241);
 - versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria Comunale;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici eventualmente resi disponibili dall'ente impositore;
 - mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (una volta che tale modalità sia resa disponibile dall'ente).
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari riguardante periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto anticipatamente in unica soluzione. Per il canone annuale, l'importo dovuto deve essere corrisposto anticipatamente, per il primo anno poi entro il 31 gennaio di ciascun anno, in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00, lo stesso può essere corrisposto, previa comunicazione al Comune, in due rate di pari importo, aventi scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio;
 3. Il canone non è dovuto qualora esso sia pari o inferiore a 5,16 euro.
 4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
 5. Non verrà accolta nuova istanza né rilasciata autorizzazione per diffusioni di messaggi pubblicitari /affissioni in presenza di morosità pregresse del richiedente in relazione ad occupazioni/ diffusioni di messaggi pubblicitari /affissioni, fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Comune.

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada e nei limiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto: per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso privato al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella

distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 20 – Maggiorazioni e riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio sia effettuata per fini non economici;
 - b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, riguardanti finalità proprie;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente non si applicano in presenza di sponsor, segni grafici o scritte a carattere commerciale di dimensione pari o superiore a 300 centimetri quadrati per mezzo pubblicitario.
3. Per le maggiorazioni ed eventuali ulteriori riduzioni si veda quanto espressamente indicato nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, riguardanti finalità proprie;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. Eventuali ulteriori esenzioni potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche, approvato con Delibera di C.C. n. 135 del 20/11/1998. Per conoscere la superficie adibita a pubbliche affissioni è possibile far riferimento all'Allegato "A" al presente Regolamento.

Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cesenatico costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 24- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio affissioni apposita richiesta scritta tramite PEC (posta elettronica certificata), servizio postale o presentazione diretta all'Ufficio Protocollo comunale (URP) con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del materiale da affiggere (numero e formato dei manifesti, titolo dei manifesti, data di inizio e di fine).
4. L'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.
5. Il committente non può richiedere che l'affissione venga eseguita in spazi scelti dal committente stesso; la distribuzione dei manifesti sul territorio avverrà d'ufficio, ottimizzando gli spazi disponibili ed effettuando una distribuzione il più possibile equilibrata.
6. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno tre giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
7. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per il numero di fogli di dimensione 70x100 sui quali viene applicata.
8. I manifesti con misura difforme da cm. 70x100 o multiplo di esso non vengono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri, per i quali è consentito il formato cm. 70x50
9. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.
10. Se i manifesti vengono consegnati in ritardo rispetto alla data sopra indicata (3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione), il Comune provvederà all'affissione entro due giorni lavorativi successivi alla data di consegna del materiale, fermo restando la data di fine esposizione prenotata.

11. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
12. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
13. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
14. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
15. E' possibile richiedere lo spostamento di un'affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi se lo spostamento è dovuto a volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e i nuovi diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata.
16. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
17. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale qualora la richiesta ed il materiale pervengano al servizio affissioni entro le ore 11; al riguardo si precisa che tale servizio verrà reso entro:
 - il giorno di consegna del materiale per affissioni non aventi carattere commerciale;
 - il secondo giorno successivo alla consegna del materiale per affissioni di natura commerciale.
18. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
19. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 26 – Manifesti funebri

1. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, esclusivamente gli annunci e partecipazioni funebri che debbano essere affissi fuori dall'orario di servizio dell'Ente; in questo caso non sarà dovuto il diritto d'urgenza ma esclusivamente il diritto di affissione.
2. L'autorizzazione all'affissione diretta da parte delle Imprese di Pompe funebri dei manifesti di cui al comma precedente è subordinata alla tempestiva comunicazione della nota posizioni dell'affissione stessa, e l'indicazione nei manifesti stessi del periodo esatto di affissione.
3. La mancata presentazione del rendiconto dell'affissione eseguita direttamente (che dovrà avvenire entro il giorno di inizio affissione) o le eventuali irregolarità desumibili dallo stesso o rilevate dall'Ufficio comporteranno, oltre alla rimozione delle affissioni

abusive, l'irrogazione da parte dell'Ufficio preposto di una sanzione pari al 100% del canone (con un minimo di Euro 200,00).

4. In ogni caso la persona fisica incaricata dall'impresa di Pompe Funebri dell'affissione diretta dovrà procedere all'affissione con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già infissi già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni modo la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.
5. L'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente dell'affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

Articolo 27 – Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero, delle dimensioni e del periodo, stabilite nel presente regolamento o nella delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 28 – Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte istanze ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che le affissioni abusive, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continuino a restare esposte per il tempo necessario alla regolarizzazione e/o per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 29 – Maggiorazioni

1. Sono previste maggiorazioni del 50% delle tariffe per commissioni con meno di 50 fogli e, stante la rilevanza dei flussi turistici nel territorio del Comune, per affissioni a carattere commerciale durante il periodo stagionale, dal 15 maggio al 15 settembre nonché ogni altra maggiorazione specificata nel presente regolamento o indicata nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 30 - Riduzioni del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, riguardanti finalità proprie;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, per fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), non beneficiano della riduzione se riportano l'indicazione di sponsor, segni grafici o scritte a carattere commerciale di dimensione pari o superiore a 300 centimetri quadrati.

Articolo 31 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone per le pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il pagamento deve essere effettuato con una delle seguenti modalità, come comunicato dall'Ente:
 - mediante delega bancaria (sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241);
 - versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria Comunale;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici eventualmente resi disponibili dall'ente impositore;
 - mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (una volta che tale modalità sia resa disponibile dall'ente).
3. Il canone non è dovuto qualora esso sia pari o inferiore a 5,16 euro.
4. Non verrà accolta nuova istanza né rilasciata autorizzazione per diffusioni di messaggi pubblicitari /affissioni in presenza di morosità pregresse del richiedente in relazione ad occupazioni/ diffusioni di messaggi pubblicitari /affissioni, fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Comune.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinati i criteri per la determinazione della tariffa, la classificazione in categorie del territorio comunale, le aree e gli spazi pubblici, la modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Definizione di suolo pubblico

1. Per suolo e spazio pubblico si intendono il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune nonché il suolo di proprietà privata soggetto a servitù di pubblico passaggio costituito nei modi e nei termini di legge nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti, temporanee o ricorrenti:
 - a) sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono TEMPORANEE le occupazioni anche se continuative, effettuate con o senza manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno⁵;
 - c) sono RICORRENTI le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi e metrature ben individuati a carattere stagionale e che si ripetono in anni successivi, non modificabili nel corso della stagione.

Articolo 36- Concessioni

1. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dal successivo comma 3.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

⁵ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

3. Per le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, e occupazioni parziali di vie con mezzi d'opera (quali gru, autocarri per scarico materiali, ecc.) di durata non superiore a 6 ore, è sufficiente dare preventiva comunicazione alla Polizia Locale tramite apposito indirizzo mail; tale comunicazione dovrà essere data con almeno una giornata di anticipo.
4. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
5. Non verrà rilasciata nuova autorizzazione/concessione o rinnovo di occupazioni in presenza di morosità pregresse del richiedente in relazione ad occupazioni/ diffusionsi di messaggi pubblicitari /affissioni, fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Comune.
6. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori. Parimenti è necessaria l'autorizzazione o titolo abilitativo edilizio per la posa su suolo pubblico di manufatti o simili qualora previsti dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti vigenti.
7. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
8. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, ovvero in conformità ad altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.
9. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, giocoliere, artista da strada, ecc.) possono sostare, previa comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale e fatti salvi di adempimenti previsti dal T.U.L.P.S., sulle aree e spazi pubblici fino ad un massimo di 3 ore, salvo divieto o provvedimento motivato dell'autorità comunale. La concessione è richiesta per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di 3 ore.
10. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso devono essere indicati i modi dell'occupazione.
11. La Giunta Comunale fissa con proprio atto i criteri ed i requisiti per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per attività commerciali in sede fissa e per le attività artigianali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili, da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi, nonché da non pregiudicare il decoro dell'area interessata;

b) le occupazioni di suolo pubblico per le attività di cui al presente articolo sono concedibili limitatamente al periodo di effettiva apertura dell'esercizio. Per motivate ragioni di opportunità può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di suolo pubblico anche per il periodo di chiusura dell'esercizio, compatibilmente con le esigenze di polizia stradale, di salvaguardia del decoro dell'area interessata o di tutela di altri specifici pubblici interessi;

c) le occupazioni dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività in questione è consentita secondo limiti massimi di profondità distinti per tipologie omogenee di attività.

Articolo 37- Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale .
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento per le occupazioni abusive.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 38 Occupazioni abusive

1. Sono considerate occupazioni abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - a) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
 - a) le occupazioni effettuate prima della data di rilascio della relativa concessione o autorizzazione salvo quanto disposto al precedente art. "Occupazioni d'Urgenza";
 - a) le occupazioni che si protraggono oltre il termine ultimo previsto per la regolarizzazione del pagamento del canone di cui al successivo art. "Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione".
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si

procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive si applicano indennità e sanzioni come stabilite nel successivo Capo V del presente regolamento; a tal fine si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee e ricorrenti le occupazioni effettuate, dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 3, qualora dallo stesso non risulti una diversa decorrenza, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39 - Domanda di occupazione e autorizzazioni/concessioni

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente, temporanea o ricorrente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione/autorizzazione per occupazioni permanenti e ricorrenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di concessione/autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, recapito telefonico e pec;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, recapito telefonico e pec;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare e l'eventuale insegna d'esercizio;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari evidenziato a mezzo di planimetria in scala adeguata e/o documentazione tecnica comprese dichiarazioni relative ad eventuali concessioni /autorizzazioni edilizie;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni (permanenti), mesi (ricorrenti e temporanee), giorni od ore (temporanee). Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e relativo disciplinare approvato con Delibera di Giunta Comunale, nonché ad eventuale versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale

risarcimento si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione in particolar modo quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno (vedi art. "Deposito Cauzionale");

h) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, salvo diverse disposizioni, il dirigente competente al rilascio della concessione convoca i richiedenti e concorda, ove possibile, con atto scritto da considerare quale documento istruttorio, le soluzioni che soddisfino, anche parzialmente, le esigenze di tutti. Nell'impossibilità, concede l'area dando la precedenza alle richieste che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) maggiore compatibilità con il contesto ambientale e con la naturale vocazione pubblica dell'area;
- b) maggiore utilità sociale o turistica dell'attività da svolgere;
- c) minore ingombro dei manufatti o degli impianti da installare;
- d) minori interventi demolitori o comunque modificativi dello stato del suolo richiesti per l'attività da svolgere.

Costituisce inoltre, ulteriore elemento di valutazione, la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto sopra.

7. Nei casi di occupazioni con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.

8. Per l'installazione di arredi e/o dehors, vasi e fioriere, tende parasole o mezzi pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio competente in conformità ai Regolamento Edilizio in vigore e/o a Regolamenti speciali e disciplinari comunali vigenti dall'ufficio competente.

Articolo 40- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

- 1. Sono di competenza dell'Ufficio preposto il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione
- 2. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione;
 - c) l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
 - d) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - e) le garanzie, ove dovute;
 - f) l'importo del canone.

Articolo 41- Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al

termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, smaltendo correttamente i rifiuti eventualmente prodotti.
6. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
7. Qualora l'occupazione di suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbo accertato alla quiete pubblica, l'orario di suo utilizzo può essere ridotto; nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, si accertino ulteriori disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca dell'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere nell'atto di concessioni particolari limitazioni all'orario d'uso dell'occupazione di suolo pubblico rispetto a quello di apertura dell'attività, nonché l'obbligo di rimuovere tavoli e sedie a tale ora; sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Articolo 42- Deposito cauzionale

1. Quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, il Comune, ha facoltà di imporre, a garanzia, al concessionario, la prestazione di idonea cauzione.
2. La Giunta Comunale fissa con proprio atto i criteri e l'entità di un eventuale deposito cauzionale.
3. Tale deposito verrà restituito, alla scadenza dell'occupazione, dopo che il concessionario avrà comprovato di avere assolto le sue obbligazioni nei confronti del comune.

Articolo 43- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni, permanenti e ricorrenti, sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10 salvo quanto disposto da specifiche normative o altre disposizioni comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni e salvo quanto previsto dall'art. "Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione."

Articolo 44- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo "Obblighi del concessionario".
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo.

Articolo 45- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato. Sono considerate reiterate le violazioni accertate con tre verbali emessi nell'arco di un anno solare anche se si è proceduto al pagamento della sanzione prevista dal presente regolamento;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) il mancato o parziale versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti così come indicato nel successivo art. " Indennità – Sanzioni – Spese”;
 - d) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - e) la violazione alla norma di cui all'articolo "Obblighi del concessionario" relativa al divieto di subconcessione;
 - f) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente ovvero nei 15 giorni successivi in caso di occupazione temporanea e ricorrente, fatte salve le specifiche disposizioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche, contenute nel D.Lgs.114/1998 e nella Legge Regionale n.12/1999 e salvo proroga per comprovate necessità.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La Giunta può determinare ulteriori e specifici criteri di decadenza della concessione;
4. In caso di violazioni di particolari gravità o in caso di recidiva, l'Amministrazione Comunale ha, inoltre, facoltà di sospendere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per un periodo non superiore a 20 giorni. Si considera recidiva la violazione commessa due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione prevista dal presente regolamento.
5. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 46- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di ordine e/o interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto esclusi interessi e qualsiasi altra indennità o risarcimento, salvo compensazioni con quanto eventualmente dovuto per altre occupazioni e/o esposizioni pubblicitarie.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. In tale caso se l'occupazione è di tipo permanente, la rinuncia non dà diritto al rimborso del canone eventualmente pagato in anticipo per l'intera annualità. Nel caso, invece di occupazione temporanea o ricorrente si possono verificare i seguenti casi:
 - a) se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale, salvo compensazioni con il canone eventualmente dovuto per altre occupazioni e/o esposizioni pubblicitarie dovute, richieste contestualmente alla rinuncia. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - b) se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, oppure tale comunicazione viene data successivamente alla data a partire dalla quale, dall'atto di concessione rilasciato, risulta essere autorizzata l'occupazione, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione effettivamente accertata dall'ufficio competente, salvo compensazioni con quanto eventualmente dovuto per altre occupazioni e/o esposizioni pubblicitarie, richieste contestualmente alla rinuncia.

Articolo 47- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente e ricorrente sono rinnovabili alla scadenza previa richiesta motivata del titolare così come le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate a seguito di istanza.
2. Per le occupazioni permanenti e ricorrenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo, fatti salvi termini diversi previsti da norme specifiche.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di proroga/rinnovo al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta, fatti salvi termini diversi previsti da norme specifiche.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 48- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione del territorio;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari⁶;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 49- Classificazione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio del Comune è classificato in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 104 del 16/12/2011 ss.mm:

CATEGORIA 0 – CENTRO STORICO con esclusione dei tratti di Via Saffi e di Via Mazzini ricompresi nello stesso, VIALE CARDUCCI, ZONA A MARE DELLA VENA MAZZARINI compresi i tratti di Via Abba e Via Nino Bixio che si affacciano sulla vena (delimitata da un lato dal Porto Canale e dall'altro dal Viale Trento, inclusi), VIALE DELLE NAZIONI, VIALE ROMA E VIA LEONARDO DA VINCI.

CATEGORIA I – CENTRO ABITATO

Tutto il territorio comunale compreso tra il litorale marino e la linea ferroviaria, non compreso nella categoria 0.

CATEGORIA II – ZONA LIMITROFA

Il territorio compreso tra la linea ferroviaria e la Strada Statale 16 Adriatica, compresa; i quartieri Madonnina e S. Teresa.

CATEGORIA III – SOBBORGH, ZONE PERIFERICHE E FRAZIONI

Tutto il rimanente territorio comunale.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade che sono ricomprese in più categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla categoria 0 viene applicata la tariffa più elevata. Alle altre categorie saranno applicate eventuali riduzioni così come deliberate dalla Giunta Comunale.

⁶ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

Articolo 50- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno e/o a fasce orarie.
4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

Articolo 51- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari⁷, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici da assoggettare a canone sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità (comma 829 L. 160/2019).
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene salvo quelle inferiori al mezzo metro quadrato o lineare non sono soggette al pagamento del canone.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di

⁷ In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete.

euro. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 52- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto⁸.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 53- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente aventi carattere di stagionalità come da delibera di Giunta di approvazione delle tariffe;
 - b) del 50% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, da mestieri girovaghi, ecc..;
 - c) del 50% per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali;
 - d) del 50% per occupazioni realizzate per finalità culturali;
 - e) del 50% per occupazioni realizzate per finalità sportivi.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 54- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

⁸ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e tutte le occupazioni destinate e volte a favorire i soggetti portatori di handicap;
- i) passi carrabili;
- j) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
- k) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, assistenziali, celebrative del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
- l) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali sportive, sindacali, assistenziali, celebrative del tempo libero, anche di durata superiore alle 24 ore, purchè patrocinate dal comune e purchè ciò risulti dall'atto rilasciato;
- m) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- n) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- p) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e/o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
- q) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture/automezzi adibite a trasporto pubblico di linea, quelle destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi) nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ed in aree a ciò destinate dal Comune;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani se non diversamente disciplinate;
- s) commercio su aree pubbliche itinerante, limitatamente alle soste effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate; restano soggette a tassazione le soste che risultino autorizzate su aree preventivamente individuate dal comune nell'autorizzazione stessa;
- t) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 3 ore;
- u) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

- v) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - w) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda euro 5,16;
 - x) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie.
2. Eventuali ed ulteriori esenzioni potranno essere deliberate con apposito atto di Giunta Comunale per particolari urgenze, gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. Il versamento pagamento deve essere effettuato con una delle seguenti modalità, come previste e comunicato dall'Ente:
 - delega bancaria (sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241);
 - versamento diretto su conto corrente postale o conto corrente di Tesoreria Comunale;
 - strumenti di pagamento elettronici eventualmente resi disponibili dall'ente impositore;
 - mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (una volta che tale modalità sia resa disponibile dall'ente).
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo, aventi scadenza 31 gennaio e 31 luglio. In ogni caso il versamento del canone, ricalcolato, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione in caso di cessazione anticipata.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico, possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee e ricorrenti

1. Per le occupazioni temporanee e ricorrenti il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00, è ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo aventi scadenza la prima all'atto del rilascio o alla data di comunicazione di rinnovo/inizio occupazione, le successive al 31 luglio e 30 settembre di ogni anno.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ricorrente, il versamento del canone va effettuato contestualmente alla presentazione della comunicazione di rinnovo (allegando ricevuta di versamento) e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione, occupazione in caso di cessazione anticipata.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 57 - Indennità – Sanzioni – Spese

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, in caso di occupazioni o diffusioni di messaggi di pubblicità permanenti, in relazione agli anni successivi al primo, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, le diffusioni di messaggi pubblicitari nonché le affissioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto (effettivamente o teoricamente) maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni, diffusioni di messaggi pubblicitari/affissioni abusive (comprese quelle difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione/concessione o da quanto dichiarato nell'istanza) si applica la sanzione amministrativa del 100% del canone dovuto (effettivamente o teoricamente), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Relativamente alle sanzioni di cui al comma precedente, il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. In caso di occupazione/installazione di manufatti abusiva o difforme dalle prescrizioni è comminata la sanzione accessoria della rimozione di materiali e manufatti entro un congruo termine direttamente assegnato dall'agente accertatore, e comunque non superiore a giorni 3. Qualora il trasgressore non ottemperi, con ordinanza del Sindaco è intimata la rimozione, da eseguirsi d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dello stesso trasgressore.

Articolo 58 - Accertamento – riscossione

1. Le somme relative al canone omesso (oltre agli interessi calcolati al tasso legale) così come le indennità e le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono accertate e riscosse ai sensi dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160 del 2019 e ai sensi del Regolamento comunale delle entrate tributarie, per quanto compatibile.
Si farà riferimento a quest'ultimo anche per le condizioni e le modalità da seguire in caso di richieste di dilazione di pagamento relativamente ad avvisi di accertamento emessi.

2. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo complessivo dello stesso (comprensivo di sanzioni ed interessi ed al lordo di eventuale abbattimento delle sanzioni per adesione formale all'atto) non supera € 12,00.
3. E' possibile promuovere, in sede di autotutela, un riesame, anche nel merito, dell'atto ritenuto illegittimo, infondato e/o non corretto, presso il responsabile del procedimento.
4. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive se non sono versate nei tempi e modi specificati dall'Ente, sono recuperate mediante riscossione coattiva.

Articolo 59 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con altri importi dovuti al Comune a titolo di canone unico patrimoniale, di cui al presente regolamento. La richiesta di compensazione può avvenire anche su istanza del soggetto passivo e in tal caso va inviata al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso. Entro 30 giorni dalla ricezione, l'Ente comunica l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare possono inoltre essere compensate d'ufficio, con provvedimento notificato al soggetto passivo:
 - a) con gli eventuali importi dovuti dal medesimo soggetto al Comune a titolo di canone e/o di indennità e/o sanzioni relativamente ad avvisi di accertamento esecutivo notificati;
 - b) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 472/97, il quale prevede che: *“nel caso in cui l'autore di una violazione vanta un credito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, il pagamento di eventuali rimborsi può essere sospeso se è stato notificato un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi e, in presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente al rimborso può pronunciare la compensazione del debito”*.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale.
5. Non si procede a rimborso di somme di importo complessivo inferiore ad euro 5,16.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento comunale delle entrate tributarie, in quanto compatibile.

Articolo 60 – Contenzioso

1. Le controversie relative alla riscossione del canone di cui al presente Regolamento sono regolate dal rito ordinario di cognizione (procedimento disciplinato dalle norme di cui al titolo I e titolo III del libro secondo del codice di procedura civile).
2. E' competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di opposizione.